



Diritto & Fisco

LEGGE DI BILANCIO 2017

in edicola con



ItaliaOggi

VIDEOFORUM 2017


Venerdì 27 Gennaio 2017 29

L'analisi del regime naturale introdotto dall'articolo 1 della legge di Bilancio 2017

Pmi, un regime di cassa ampio Con ricavi ingenti è opportuna la contabilità ordinaria



Alcuni momenti del Videoforum.
A sinistra, da sinistra, Marino Longoni, Stefano Loconte, Andrea Bongli e Claudia Marinozzi.
A destra, da sinistra, Marino Longoni, Fabrizio G. Poggiani, Elena Romagnoli (Noverim), Andrea Fradeani



DI FABRIZIO G. POGGIANI

Regime di cassa ampio ma, di fatto, ibrido e potenzialmente «virtuale». Dal 1° gennaio scorso le imprese in regime di contabilità semplificata e le società professionali determinano il reddito in base al principio di cassa, evidenziando incassi e pagamenti.

Con i commi da 17 e 23, dell'art. 1, della legge 232/2016 («legge di Bilancio 2017») è stato modificato interamente l'articolo 18 del dpr 600/1973, nonché l'articolo 66 del medesimo testo unico, avente per oggetto il regime di contabilità «semplificata».

Di fatto, come emerso nel corso del Videoforum di *ItaliaOggi* sulla legge di Bilancio e le altre novità fiscali 2017, dal 1° gennaio scorso si è passati da una contabilità per le imprese minori con l'applicazione della cosiddetta «competenza» a un principio di «cassa» o ancor meglio «misto», giacché si tiene conto degli incassi e dei pagamenti per i componenti della gestione corrente delle imprese (ricavi e costi), ma anche di alcuni oneri come il costo del personale, gli ammortamenti, le spese di manutenzione e riparazione non sostenuti effettivamente ma di competenza del periodo d'imposta.

Il regime anzidetto, pertanto, sostituisce il ben più noto regime «semplificato», con la sola possibilità di scegliere, in alternativa, essendo il regime di cassa un regime «naturale» (quindi automatico), e mediante apposita opzione, il regime di

Il nuovo regime di cassa per le pmi: ecco cosa fare

Contabilità semplificata	<ul style="list-style-type: none"> • valutazione della disciplina sulla base della tipologia di contribuente • instaurazione dell'eventuale del registro incassi e pagamenti per la disciplina di cassa «pura» • possibile opzione per l'applicazione del regime di «presunzione» degli incassi e dei pagamenti
Contabilità ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> • valutazione dei maggiori obblighi contabili (tenuta libro giornale e libro inventari in particolare) • redazione, in alternativa all'inserimento nel libro inventari, di un prospetto che evidenzia le attività e le passività al 1° gennaio • valutazione del passaggio al metodo di bilancio per la determinazione della base imponibile Irap

contabilità ordinaria che, oltre all'obbligo di tenuta di ulteriori registri (libro giornale e libro inventari), tiene conto anche della movimentazione finanziaria. Quindi, i contribuenti che hanno percepito, nel corso dell'ultimo anno ricavi inferiori a determinati tetti (euro 400 mila per prestazioni di servizi ed euro 700 mila per le altre attività), entrano d'obbligo («regime naturale») nel regime semplificato di «cassa», ai sensi del novellato art. 18, dpr 600/1973, in luogo del regime «semplificato»; il detto regime non si applica ai produttori agricoli, che tassano sulla base dei valori catastali, di cui all'art. 32 del Tuir e ai soggetti che applicano ulteriori regimi (minimi, forfettari e quant'altro).

L'ingresso presuppone, nel primo anno di applicazione, l'azzeramento delle rimanenze iniziali, quindi, essendo il 2017

il primo periodo in cui entrano in vigore le nuove disposizioni, le esistenze finali dell'anno precedente (31 dicembre 2016) vengono «spesate» nel conto economico nel 2017.

Per esempio, se nel 2016 ho rimanenze finali per 300 mila euro e nel 2017 realizzo un utile di euro 50 mila, di fatto perdo le rimanenze e concretizzo una perdita (2017) pari a euro 250.000 (differenza tra +50 mila e -300.000); naturalmente, nel rispetto delle norme del codice civile, si ritiene necessario rilevare alla fine di ogni anno (31 dicembre) le rimanenze finali, elaborando un dettaglio analitico delle stesse, al fine di evitare, in caso di decozione dell'impresa e assoggettamento a procedure concorsuali, l'imputazione in reati di bancarotta.

Il contribuente, inoltre, deve valutare l'eventuale passaggio

in contabilità ordinaria, ma tale passaggio risulta sicuramente consigliabile in presenza di ricavi di una certa entità e in presenza di contribuenti organizzati, dal punto di vista della tenuta della contabilità, con la necessità di instaurare i libri e registri obbligatori, tenendo conto che l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata e fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per almeno tre anni, per le disposizioni contenute nell'art. 18, del dpr 600/1973, dovendo riportare, sul libro degli inventari o in apposito prospetto, la situazione iniziale dei conti al 1° gennaio (art. 1, dpr 126/2003).

Come prescritto dall'art. 18, del dpr 600/1973, per il contribuente è possibile, alternativamente, tenere il registro incassi e pagamenti oltre a quelli richiesti ai fini Iva (comma 2),

tenere i registri Iva con indicazione dei mancati incassi e pagamenti (comma 4) o mediante opzione, tenere solo i registri obbligatori ai fini Iva, applicando la presunzione (relativa) di incasso e pagamento (comma 5). Se il cliente decide di prediligere il sistema dei registri integrati (comma 4), si rende necessario registrare le fatture emesse e quelle di acquisto ai fini Iva, come è avvenuto fino ad adesso con la contabilità tenuta per competenza (entro il termine di 15 giorni per quelle emesse) nel momento in cui si vuole esercitare la detrazione per quelle di acquisto, oltre agli altri costi fuori campo Iva e, a fine anno, si annota esclusivamente il dettaglio delle fatture (già registrate ai fini Iva) per le quali non è avvenuto il pagamento o la riscossione.

La conseguenza, in tal caso, è che non risulta necessario monitorare per l'intero anno tutti gli incassi e pagamenti, in quanto l'imputazione nel quadro «RG» del modello «RED-DITI 2017» avverrà per mera differenza, scomputando dal totale dei registri Iva le fatture non incassate e/o pagate.

Infine, con particolare riferimento alla determinazione del valore della produzione (Irap) i soggetti che restano nel regime semplificato, utilizzano le medesime modalità applicate per il regime di cassa (fiscale), mentre i soggetti che passano in contabilità ordinaria hanno la possibilità optare, con vincolo triennale, per la determinazione con il metodo di derivazione da bilancio.